

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
- n. 778, del 6 novembre 2002

**TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale del Matese.**

IL PRESIDENTE

omissis  
DECRETA

1. E istituito l'Ente Parco regionale del MATESE.

2. L'Ente Parco regionale del Matese ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il Territorio del Parco Regionale del Matese è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1407 del 12 aprile 2002 e riportata nella cartografia ufficiale depositata presso il Settore Politica del Territorio Servizio Parchi della Regione Campania.

**Art. 2**

1. Sono organi dell'Ente Parco regionale del Matese:

- a Il Presidente;
- b il Consiglio Direttivo;
- c la Giunta Esecutiva;
- d il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e la Comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9 comma 3/d della Legge Regionale 33/93 e successive modifiche.

**Art. 3**

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;
- c i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
- d i diritti e i canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- e i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- g i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- h ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

**Art. 4**

1. Per quanto non specificato nel presente decreto, valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993 n. 33 e successive modifiche.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6 novembre 2002

Bassolino